

# Profilo Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER)

**DURATA: 80 ore**

## DESCRIZIONE SINTETICA

L'installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) è un tecnico in grado di realizzare un impianto FER, predisporre documentazione e materiali curando il processo di approvvigionamento, condurre le fasi di installazione e manutenzione straordinaria e di eseguire il collaudo dell'impianto, rilasciandone documentazione richiesta.

Interagisce con il cliente, anche consigliandolo sulle migliori e più idonee soluzioni tecnologiche ed impiantistiche in funzione delle specifiche necessità e del contesto territoriale; è in grado di adottare comportamenti per operare in sicurezza.

## STANDARD DI QUALIFICA RELATIVI AL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (FER)

1. Gli standard professionali possono essere raggiunti da persone in possesso di conoscenze e capacità pregresse. In particolare, come disciplinato nell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 14/078/CR08bis/C9 del 12 giugno 2014, aggiornato al n. 16/153/CR7/C9/C5 del 22 dicembre 2016, sono qualificati tutti i responsabili tecnici di cui all'articolo 3 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37. L'accordo specifica che, per i soli soggetti di cui all'articolo 4 lettera c), abilitati dal 1 agosto 2013, è necessaria l'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale. Poiché i soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 devono essere in possesso di "titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale", tale titolo o attestato costituisce requisito per l'accesso al corso di qualifica professionale.  
La qualifica è necessaria per effettuare attività di installazione di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici e di pompe di calore.
2. I responsabili tecnici che rientrano nelle fattispecie abilitanti di cui dell'articolo 4 lettere a), b), d), e i responsabili tecnici che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera c) abilitati prima del 1 agosto 2013 sono già qualificati.
3. Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore, così articolato:
  - A) Modulo comune (20 ore);
  - B) Moduli specifici (ciascuno da 60 ore, di cui almeno 30 di pratica).I moduli specifici sono:
  - B1) Biomasse per usi energetici
  - B2) Pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS
  - B3) Sistemi solari termici
  - B4) Sistemi fotovoltaici e foto termoelettriciPossono pertanto essere organizzati percorsi formativi riguardanti un solo modulo specifico, cui si aggiunge obbligatoriamente il modulo comune propedeutico.
4. Ferma restando la necessità di un attestato di qualifica professionale per i soggetti di cui al punto 1, per il mantenimento della qualifica, tutti i responsabili tecnici sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni tre anni. Tali attività formative di aggiornamento, in conformità alla DGR 853/2016 hanno durata di 16 ore.

**Requisiti:**

Per la partecipazione al corso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione oppure, in caso di minorenni, assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale fino al compimento del 18mo anno di età;
- possesso di una qualifica professionale in ambito edile, impiantistico, elettrico, idraulico o termoidraulico,

o, in alternativa,

- esperienza professionale dimostrabile maturata alle dipendenze di un'impresa operante nei settori edile, elettrico, idraulico o termoidraulico, per un periodo non inferiore a due anni, anche non continuativi. L'esperienza è dimostrabile con ogni mezzo di prova (ad es. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'impresa), purché riscontrabile da parte della Regione ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Per gli allievi stranieri, oltre ai requisiti sopra indicati, è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l'ente di formazione, che lo conserva agli atti.

**Frequenza**

La frequenza è obbligatoria. Sono ammessi alla prova di verifica finale gli allievi che abbiano frequentato almeno l'80% delle ore di lezioni singolarmente previste per il modulo comune e per il relativo modulo specifico. Non sono previste deroghe, neanche a fronte di eventuali pareri favorevoli da parte del collegio dei docenti.

**Riconoscimento:**

Al superamento della prova di verifica finale è conseguita la qualifica di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER). Qualora l'allievo scelga solo alcuni dei quattro moduli, sarà rilasciata la qualifica con limitazione alle sole tipologie impiantistiche relative agli specifici moduli seguiti.

